

Decreto-legge Bersani

Con il decreto legge n.233, pubblicato il 4 luglio 2006 (c.d. Decreto Bersani) sono state introdotte alcune importanti novità per i liberi professionisti. Già pochi giorni dopo (7 luglio) abbiamo informato via email e tramite il sito internet dell'Ordine i colleghi rispetto alle più importanti ricadute sulla nostra professione. Riportiamo qui sotto il testo di tale comunicazione.

Le informazioni contenute fanno riferimento a quanto noto alla data di stampa del bollettino (luglio 2006). *Il decreto legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni e potrebbero esserci dei cambiamenti rispetto a quanto previsto al momento; non appena uscirà il testo definitivo della legge faremo un'altra circolare. Consigliamo, pertanto, a tutti i colleghi di verificare eventuali aggiornamenti tramite il sito internet www.ordpsicologier.it e, comunque, interpellare il commercialista di fiducia.*

Questo il testo della newsletter del 7 luglio 2006 *Il decreto legge n. 223, pubblicato il 4 luglio 2006 prevede alcuni cambiamenti, per i liberi professionisti; nel tentativo di fornire alcune spiegazioni vi riepiloghiamo di seguito quelle che, a nostro giudizio, sono le più immediate e rilevanti novità riguardanti la nostra professione, precisando che questa è una prima e veloce lettura/interpretazione del testo effettuata dal nostro consulente, rispetto alla quale vi consigliamo comunque di interpellare il vostro commercialista di fiducia.*

Forniremo ulteriori e più precise indicazioni non appena ci saranno commentatori autorevoli che

interverranno nel dibattito sull'applicazione di queste norme.

1. *"I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronici, salvo per importi unitari inferiori ai 100 euro". Commento: il professionista non può più accettare pagamenti in contanti per importi eguali o maggiori di 100 euro; questo provvedimento è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, quindi è da considerare di fatto già in vigore.*

Tale obbligo vale solo per chi esercita la professione abitualmente ed ha quindi la partita IVA come psicologo; non riguarda invece chi esercita libera professione intramuraria o in forma occasionale (senza la partita IVA). La decorrenza è immediata.

2. *Tutte le somme riscosse dai professionisti coinvolti dalla modifica di cui al punto 1 devono essere versate su un conto corrente, che non è necessariamente dedicato alla sola libera professione, a cui fare affluire tutti gli incassi e da cui prelevare le somme per eseguire i pagamenti. Commento: la novità non va eccessivamente enfatizzata nei suoi effetti ed è conseguente a ciò che è riportato nel punto 1. La decorrenza è immediata.*

Fare attenzione perché questo significa che anche i contanti (cifre inferiori ai 100 euro) devono obbligatoriamente essere versati sul conto

Dentro le regole: vincoli e opportunità

corrente, da cui poi successivamente essere prelevate per effettuare pagamenti.

3. "A partire dal 1 ottobre i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi Inail, dei contributi INPDAl ed ENPALS". *Commento: il professionista, se dotato di partita IVA, si deve organizzare, contattando, se necessario, il proprio istituto di credito per presentare modello F24 telematico; a partire dal 1 Ottobre non saranno più accettati F24 "cartacei".*

4. *La vendita di beni strumentali (autovetture, P.C., mobili ecc.) potrà generare per il professionista con partita IVA plusvalenze o minusvalenze, mentre prima era irrilevante. La decorrenza è immediata e con effetto dal 1 gennaio 2006.*

5. *Cambia, anche se non è molto chiaro in che termini, la deducibilità delle spese per vitto e alloggio sostenute dal professionista con partita IVA. La decorrenza è immediata. Dal momento che non vi è chiarezza consigliamo di continuare con il regime utilizzato fino ad ora in attesa che commentatori autorevoli intervengano per indicare come interpretare correttamente tale norma.*

6. *Viene introdotto dal 1 gennaio 2007 un nuovo regime speciale ai fini IVA per chi, dotato di partita IVA, nell'anno precedente ha fatturato meno di 7.000 euro o, non dotato di partita IVA, ma intenzionato ad iniziare l'attività, pensa di fatturare meno di 7.000 euro. Poiché questa novità andrà in vigore soltanto dal 1.1.2007 - e sarà, comunque, soggetta ad opzione di scelta da parte del professionista - e considerato che*

i vantaggi del nuovo regime riservato a coloro che non superano i 7000 euro annuali non sono ancora chiari (salvo un non chiaro esonero dal versamento dell'IVA ed un esonero dall'obbligo di fatturare e di tenere la contabilità che viene però sostituito da quello di comunicare telematicamente i compensi), riteniamo oltremodo azzardato avventurarsi in detto regime prima di ulteriori norme attuative.

7. *Dal 1° settembre 2006 l'attribuzione della partita IVA non sarà "automatica" come ora, ma subordinata al rilascio di determinate informazioni e ad alcuni riscontri automatici."*